

**MERCATINO POLVERE DI RICORDI
SESTIERE DI SAN POLO
SESTIERE DI DORSODURO**

**Istituito con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 59 del 14 FEBBRAIO 2005**

**Riconosciuto con decreto della Regione Veneto
n. 80 del 4 APRILE 2005**

**Giornate di svolgimento: San Polo, Campo dell'Erbaria, secondi
venerdì, sabato e domenica di marzo – San Polo, Campo San
Silvestro, il primo venerdì, sabato e domenica di ottobre (con
possibilità di includere l'ultimo venerdì di settembre) – DorsoDuro,
Campo Sant'Agnese, il 19, 20 e 21 di novembre**

REGOLAMENTO

Art. 1 - E' istituito il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo denominato "Polvere di Ricordi", con la seguente specializzazione merceologica: oggettistica antica, cose vecchie ed usate, hobbistica, oggetti da collezione, ubicato in Venezia, Sestiere di San Polo – Campo dell'Erbaria e Campo San Silvestro e in Sestiere di Dorsoduro in Campo Sant'Agnese.

Art. 2 - E' costituito da 46 posteggi, 23 dei quali riservati ad operatori non professionali e 23 ad operatori professionali, di dimensioni massime di mt. 3,00 x 1,00 ciascuno, localizzati come dalle relative planimetrie allegate al presente regolamento di cui fanno parte integrante.

Art. 3 - Il Mercatino si svolgerà con orario 8.30-20.00 su tre edizioni annue, di durata di tre giorni ciascuna, secondo il presente calendario:

San Polo – Campo dell'Erbaria, secondo weekend di marzo (venerdì, sabato e domenica);
San Polo – Campo San Silvestro, primo weekend di ottobre (venerdì, sabato e domenica);
Dorsoduro – Campo Sant'Agnese, 19, 20 e 21 novembre.

Art. 4 - Gli operatori non professionali dovranno presentare le domande di concessione del posteggio per le diverse edizioni, da indicare chiaramente, al Protocollo Generale del Comune di Venezia, entro il 31 ottobre di ogni anno. Entro il 30 novembre sarà pubblicata la relativa graduatoria.

Art. 5 – L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino con riferimento all'anno precedente. In subordine, si procederà mediante sorteggio. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino ad operatori in possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9 della l.r. 10/2001.

Art. 6 – L'operatore non professionale deve presentare di volta in volta, per la vidimazione, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco dovrà essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli. Deve esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Per prodotti identici dello stesso valore è sufficiente un unico cartellino.

Art. 7 – L'operatore non professionale può vendere beni di valore-prezzi non superiore ciascuno ad € 258,00. Non possono comunque essere posti in vendita "opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico".

Art. 8 – L'operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, salvo che per brevi periodi di durata non superiore a un'ora.

Art. 9 – Per l'assegnazione dei posteggi agli operatori professionali e il relativo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/01, si procede secondo i criteri di priorità previsti dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche.

Art. 10 – Agli operatori professionali che partecipano al Mercatino “Polvere di Ricordi” si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale sulle aree pubbliche: rilascio autorizzazione, subingresso, rilevazione assenze, revoca, partecipazione degli operatori precari, ecc.

Art. 11 – I posteggi riservati ad operatori professionali, non occupati dai titolari, perché non assegnati o perché liberi, sono assegnati nella prima giornata di mercato a quegli operatori in possesso dell’autorizzazione di commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Art. 12 – E’ fatto obbligo agli espositori:

1. esporre le sole mercanzie consentite entro il perimetro assegnato, sulla base della planimetria e delle disposizioni particolari che potranno essere impartite dai Vigili Urbani;
2. lasciare pulito e sgombro da rifiuti il posteggio e le aree circostanti al termine del mercatino;
3. illuminare, se del caso, con mezzi propri il banco senza far uso di generatori;
4. esporre sul banco il numero del posteggio assegnato;
5. occupare il posteggio entro le ore 10.00 della prima giornata di ciascuna edizione.

Art. 13 – Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento dirigenziale, modifiche temporanee alla data di svolgimento, alla durata, localizzazione del mercatino, numero e dimensioni dei posteggi, nel rispetto del punto 5) dell’allegato A) della D.G.R. n. 2956/01.

Art. 14 – L’uso del posteggio comporta il pagamento della COSAP secondo le norme vigenti.

Art. 15 – Per le violazioni alle disposizioni dell’art. 9 della legge regionale n. 10/01 verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €258,00 a €1033,00 e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.